

RECENSIONI
a cura di Saverio Fortuna

GIANVITTORIO PISAPIA, *Fondamento e oggetto della Criminologia*. Padova, Cedam, 1983, pagg. 191.

Lo sviluppo, negli ultimi decenni, delle scienze umane ha reso ancora più attuale il problema del loro autentico « statuto epistemologico », e cioè del loro valore di conoscenza, della loro scientificità e del loro metodo.

Lo studioso è sempre più interessato a fornire risposte agli interrogativi riguardanti l'oggetto e il metodo del discorso scientifico. In questa prospettiva il pluralismo metodologico che contraddistingue, ancor oggi, le scienze sociali sia lontano dal modello proposto da quelle posizioni filosofiche che hanno operato per l'ideale dell'unificazione e la sostanziale unità di metodo tra scienze della natura e scienze dell'uomo (empirismo logico). D'altra parte, qualunque settore del sapere (economia, sociologia, psicologia) aspiri a definirsi scientifico cerca di identificare sempre meglio l'oggetto, l'essenza specifica del settore della realtà alla quale indirizzarsi; operazione, questa, che non può essere concepita separatamente dalla scelta del metodo che è, in certo senso, già costitutiva dell'oggetto.

In particolare, le difficoltà e i problemi inerenti al fondamento della scienza criminologica determinano, a tutt'oggi, dubbi e disorientamenti tali da rendere del tutto legittima l'affermazione che la criminologia sia ancora lontana dal vedere identificata la propria dimensione conoscitiva.

Il primo merito di questo lavoro di G. V. Pisapia è certamente quello di sottolineare come la criminologia abbia una sua potenzialità ancora tutta da scoprire, sempre che sia possibile definire un paradigma tale da garantire e legittimare una scienza criminologica non solo indipendente ma effettivamente autonoma.

L'Autore affronta con seria preparazione scientifica un problema che la tradizione, a parte contributi isolati e comunque limitati ad argomenti particolari, sembrava aver oramai relegato all'interno di una dimensione inadeguata.

Passando all'analisi della monografia, sembra doveroso evidenziare come la ricchezza degli spunti critici offerta dal testo ponga il recensore nella necessità di operare una selezione a favore dei temi di maggiore interesse.

L'impostazione generale del volume parte da molto più lontano rispetto all'area dialettica in cui si collocano i modelli teorici che identificano la criminologia in una scienza a carattere interdisciplinare e multidisciplinare (scienza sintetica).

L'ampio ed approfondito profilo storico tracciato da Pisapia permette di ricostruire, con dovizia di particolari, gli intricati percorsi sfociati in una sorta di « alleanza » tra giuristi e sociologi, che hanno assegnato alla criminologia il ruolo di scienza conoscitiva a carattere causale-esplicativo.

L'analisi critica di Pisapia vuole sottolineare come la definizione della criminologia come scienza interdisciplinare-multidisciplinare porta a distinguere una criminologia clinica da una sociologia criminale, che vanno a confluire nella criminologia generale, e come questa impostazione sia il prodotto di una logica che iscrive ogni singola disciplina all'interno di uno schema che individua la norma giuridica quale proprio elemento costitutivo.

Gli interrogativi ai quali si cerca di dare una risposta riguardano la specificità dell'oggetto di una criminologia così intesa e la possibilità di considerare risolto il problema della sua autonomia.

La criminologia clinica, per esempio, che ha raccolto l'eredità ideale della concezione originaria dell'antropologia criminale, si pone quale disciplina medica a carattere clinico per delineare, attraverso lo studio della personalità del singolo criminale, i fattori individuali considerati causa o concausa dell'azione delittuosa. Si è, dunque, di fronte ad una disciplina eziologica che si propone di applicare programmi di intervento individualizzati a fini rieducativi e risocializzativi. Essa adotta, dunque, quale griglia metodologica il concetto di personalità. Ma l'elaborazione delle tipologie criminologico-cliniche è costruita su un ristretto campione di soggetti già selezionati dalle agenzie di controllo sociale. L'interesse del clinico si concentra, infatti, sulla personalità di chi ha infranto le norme penali ed è già stato rinchiuso in carcere o in ospedale psichiatrico. Appare evidente, dunque, come il referente giuridico qualifichi « a priori » l'ambito in cui si colloca la criminologia clinica.

Anche se con sfumature diverse, il contributo dei giuristi non sembra contraddire, a giudizio dell'Autore, l'impianto teorico accettato dai criminologi clinici. I giuristi, che appaiono i più convinti assertori dell'autonomia della criminologia, auspicano una disciplina funzionale al progresso del diritto, che sappia coordinare e sistemare sempre meglio le nuove conoscenze sulla realtà delittuosa e sui soggetti che ne sono i protagonisti. Si ferma, così, che tra diritto penale e criminologia deve sussistere

stere un rapporto di articolata collaborazione mirata a conferire concretezza al diritto penale. Ma la pretesa di attribuire dignità di scienza alla criminologia va stemperandosi se si rileva come, ancora una volta, l'oggetto della disciplina sia « dato » dal diritto penale.

La sociologia criminale — a parere di Pisapia — acquista con Grispigni, più che con Ferri, spessore analitico e sistematizzazione coerente, ponendosi quale dottrina teoretica che tenta di comprendere la criminalità totale degli aggruppamenti umani, considerata nel complesso di tutte le sue cause. La differenza tra sociologia criminale e antropologia criminale assume qui un rilievo teorico rimarchevole, in quanto Grispigni si propone, in sostanza, di ridefinire sociologicamente il concetto giuridico di reato. Ma questa posizione secondo Pisapia, permette solo di rendere « concreta » sociologicamente la conoscenza del reato giuridicamente inteso e non consente, invece, di giungere ad una nuova ed autonoma definizione criminologica di reato.

Il pensiero di Ferri e Grispigni, punti di riferimento nello sviluppo del pensiero positivista in criminologia, conserva piena attualità se si affrontano in chiave ermeneutica i compiti dell'attuale sociologia criminale.

La « nuova sociologia criminale » o « criminologia critica » o « nuova criminologia », pur ponendosi in duplice antitesi rispetto alla criminologia positivista (spostamento dell'approccio teorico dallo studio dell'autore alle condizioni oggettive della devianza e spostamento dalle cause della devianza ai meccanismi socio-istituzionali di costruzione del ruolo di deviante), rischia di confermare, — secondo l'Autore — le conclusioni di Ferri circa il rapporto tra scienza criminologica e diritto penale.

La criminologia critica, infatti, ha creduto sufficiente, per giustificarsi quale scienza criminologica, contrapporre al paradigma eziologico quello del controllo sociale. Il risultato positivo è stato quello di ampliare la prospettiva di analisi dell'approccio eziologico; ma, in realtà, identificare il proprio oggetto di studio nei processi di definizione della devianza avente rilevanza penale non significa altro che concepire il concetto di devianza come concetto normativo ed accogliere, di conseguenza, il normativo-giuridico quale elemento fondante la propria dimensione conoscitiva. In questa prospettiva, infatti la definizione legale di criminalità non rappresenta più, a differenza di quanto avviene per la criminologia clinica, il punto di partenza e di selezione per ricostruire il soggetto secondo tipologie cliniche, ma diviene l'oggetto del discorso conoscitivo, l'oggetto del sapere. La nuova criminologia, pur proponendosi quale obiettivo generale di porre sotto accusa i gangli del drit-

to penale, non sembra in grado di spezzare la logica che rimanda al normativo-giudirico quale privilegiato filtro selettivo del reale.

Tutto ciò permette di affermare che, al di là di una accettata nozione semantica, il problema fondamentale della criminologia rimane ancor oggi aperto.

A giudizio di G. V. Pisapia, infatti, la questione dell'autonomia dell'oggetto e, quindi, del metodo, è stata fino ad ora arbitrariamente risolta in quella della definizione.

Una concezione della criminologia quale scienza indipendente ma sintetica cade, in sostanza, in un duplice errore: da una parte considera definitivamente fondata una scienza sulla scorta di un oggetto « dato » da altra disciplina, dall'altra ritiene ancora oggi valide epistemologie ormai prive di ogni fondamento (è caratteristica della fine Ottocento la concezione della globalità del sapere scientifico, con un logico disinteresse per il problema dell'autonomia disciplinare).

Se, in definitiva, il sapere criminologico si è sviluppato e organizzato secondo modelli definitivi propri della norma giuridica penale, andare alla ricerca della criminologia significa, per l'Autore, abbandonare questo approccio « riduzionista » ed individuare una nuova dimensione conoscitiva in cui far rientrare variabili analitiche non ancora prese in considerazione dalle scienze che fino ad oggi si sono costituite come criminologiche.

Pisapia propone dunque un cambiamento di prospettiva che tenta di andare al di là del semplice « perfezionamento » di nozioni e metodologie tradizionali.

Il suo sforzo è diretto alla creazione di un ambito conoscitivo e metodologico che discende da una diversa epistemologia.

Punto di partenza della criminologia è, infatti, « il momento in cui l'insieme delle regole e delle norme che circondano l'individuo nella sua vita quotidiana diventano momento problematico, in quanto l'ordine e l'organizzazione del quotidiano dell'individuo vengono spezzati ».

La nuova dimensione paradigmatica si propone allora di ricercare strumenti analitici utili ad individuare le modalità e i processi che fanno della realtà quotidiana un'area problematica per il soggetto.

Pisapia ripercorre le strade aperte da contributi provenienti da diverse aree culturali (la sociologia fenomenologica di Berger e Luckmann, la sociologia della vita quotidiana di Lefebvre e della Heller, per citare solo alcuni nomi) ed individua nella vita quotidiana quel livello di realtà che mostra il coesistere di tutti gli atteggiamenti possibili.

La vita quotidiana, intesa nella sua totalità, è il luogo in cui si riproduce tutto il sistema sociale, è il sostrato in cui si collocano le azioni soggettive e oggettive, le condotte dotate di senso, il flusso continuo dei rapporti intersoggettivi, l'accettazione o il rifiuto delle regole.

Lo spunto originale che si delinea con questa prospettiva va individuato nella possibilità di analizzare un livello normativo (il normativo-quotidiano), rappresentato dall'insieme delle regole che sono costitutive della vita sociale dell'individuo e dell'esistenza stessa della società.

Aprire le porte allo studio di questa area conoscitiva non permette, tuttavia, ancora di parlare di autonomia della criminologia dal diritto penale, dall'antropologia criminale e dalla sociologia criminale.

Lo sviluppo di appropriati strumenti metodologici in grado di operare su frammenti criminologicamente significativi del quotidiano dovrà dimostrare come i livelli di normatività rappresentati dal normativo-giuridico e dal normativo-clinico assumono un significato per l'individuo solo se si riesce a cogliere la complessità che sta a monte dei fenomeni codificati (criminalità e devianza).

La criminologia continuerà così ad occuparsi di criminalità e devianza, non in quanto categorie a se stanti, ma solo quali momenti successivi di un percorso che inizia e si conclude con l'analisi dei processi sociali che determinano una frattura nell'area del normativo-quotidiano.

Per Pisapia, dunque, la criminologia si pone l'obiettivo di « esaminare le modalità con cui (queste) regole si intersecano con la vita dell'individuo o del gruppo, e il significato di queste modalità ».

Questa affermazione sancisce il definitivo distacco dalla concezione della criminologia intesa come scienza eziologica e garantisce la possibilità di una criminologia come scienza a carattere normativo.

Il problema della cosiddetta « normatività » della scienza è oggetto di dibattito che investe tutte le scienze sociali. E' da osservare che l'espressione « scienza normativa » può essere intesa in modi diversi. La possibilità di confrontarsi con più significati avrebbe richiesto, a nostro avviso, una disamina più articolata di questa tematica.

Il termine « scienza normativa » sembra acquistare, nel lavoro di Pisapia due significati tra loro diversi: scienza che « scopre » le norme che regolano la vita quotidiana e scienza che « valuta » queste stesse norme a tutti i livelli della loro codificazione.

A noi sembra che questa proposta possa porsi come valida prospettiva se sarà effettivamente in grado di delineare in maniera organica i rapporti tra l'oggetto della criminologia e quello di scienze quali il diritto, la sociologia criminale e la criminologia clinica.

Un volume come quello di Pisapia fornisce l'occasione ideale per ridiscutere le possibilità teoretiche di una scienza sociale che, fino ad oggi, non ha saputo sottrarsi ad una logorante posizione di subordinazione e di ausiliarietà (*Adolfo Cerretti*).

A. SCALA - E. LUPO, *I luoghi della follia*. Suppl. 1982 di *Ospedale Psichiatrico*.

In questi ultimi anni la discussione sugli ospedali psichiatrici, la cui chiusura è stata sancita dalla Legge n. 180 del 1978, è tornata a galla con riferimento a un «nostalgico passato». In relazione a ciò, il saggio di Scala e di Lupo ripropone al lettore quelle teorie, fatti ed esperienze che hanno contribuito a determinare il superamento della struttura manicomiale quale «luogo di cura» per il malato mentale.

Le funzioni che principalmente ha svolto nel tempo l'O.P. sono state: l'allontanamento del malato dalla sua storia e la sua custodia in specifiche strutture.

Lo stesso studio dell'architettura asilare, come evidenziano gli AA., far risaltare come essa fosse stata concepita in funzione degli scopi di controllo e isolamento. L'organizzazione interna dei reparti è sempre stata simile per i vari manicomi al di là delle dimensioni, così come quasi sempre la collocazione topografica ha privilegiato le periferie delle città.

Queste regole comuni sono in linea con quella che alcuni autori ritengono sia la legge dominante delle istituzioni: l'omeostasi; per cui nulla deve cambiare, al massimo sono ammessi solo quei cambiamenti che lasciano inalterate relazioni e funzioni.

Le caratteristiche di segregazione e rigidità dell'O.P. si manifestano come elementi non terapeutici. Il «matto» viene a perdere con l'istituzionalizzazione il diritto al proprio «spazio vissuto», «al proprio territorio».

Spazio e territorio ci qualificano come esseri liberi, capaci di poter stabilire una distanza tra il Sé e gli altri e allo stesso tempo aprire i confini di questo nostro territorio soggettivo all'altro.